



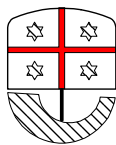
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-108

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

BONELLO Franco
BENVENUTI Ubaldo
CHIESA Ezio
COLA Luigi
MICELI Antonino
MOSCA Minella
VESCHI Moreno

“Norme regionali in materia di cimiteri per animali”



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-108

RELAZIONE

E' innegabile che vi siano moltissime persone per le quali un animale rappresenta motivo di grande affetto e talvolta un antidoto alla solitudine; per costoro il fatto che le spoglie del proprio animale finiscano tra i rifiuti o vengano smaltite secondo modalità degradanti può rappresentare un fatto psicologicamente traumatico. Da qui la richiesta avanzata da associazioni animaliste e da proprietari di realizzare anche in Liguria cimiteri per animali di affezione, richiesta a cui si è già dato risposta con la legge regionale 23 del 2000 che insieme alle altre disposizioni per la tutela degli animali e per la prevenzione del randagismo, prevede espressamente all'articolo 16 la possibilità di realizzare tali strutture.

La presente proposta vuole essere, pertanto, una integrazione della normativa vigente al fine di inserire le strutture cimiteriali per animali di affezione in un quadro normativo più completo e assicurare allo stesso tempo omogeneità di intervento su tutto il territorio regionale (articolo 1) individuando modalità e requisiti per la realizzazione delle strutture stesse.

L'articolo 2 prevede che su richiesta dei proprietari possano essere sepolti nelle strutture cimiteriali gli animali di affezione per cui un apposito certificato medico esclude la presenza di malattie trasmissibili o pericolose per l'uomo. L'articolo prevede inoltre che la realizzazione delle strutture sia preceduta da uno studio dell'area interessata che verifichi in particolare il rischio di inquinamento delle falde freatiche.

L'articolo 3 introduce alcune prescrizioni tecniche in particolare riferite agli scoli superficiali, alla profondità minima delle fosse, al trattamento del terreno nonché alla distanza delle strutture dai centri abitati.

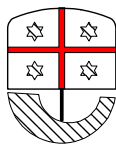
L'articolo 4 prevede la tenuta di un registro delle sepolture a cui devono essere allegate le certificazioni veterinarie che escludono il decesso per malattie trasmissibili all'uomo e riportati dettagliatamente il tipo di animale, il riferimento alla fossa di interro, la data di accettazione nonché le generalità dei rispettivi proprietari.

L'articolo 5 prescrive che nel cimitero le spoglie animali possono essere esclusivamente interrate e individua il tempo massimo di concessione d'uso delle sepolture in un periodo di 10 anni.

L'articolo 6 consente l'esumazione delle spoglie trascorsi almeno 5 anni dalla sepoltura e prevede che i resti siano trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22.

L'articolo 7 prevede che il gestore del cimitero si attenga nello svolgimento dell'attività di trasporto delle spoglie animali alle prescrizioni del servizio sanitario dell'ASL a cui compete altresì (articolo 8) verificare le condizioni igienico sanitarie delle strutture cimiteriali.

L'articolo 9 al fine di garantire la salute pubblica e il territorio, qualora venga presentata istanza di soppressione del cimitero, indica alcune modalità procedurali per lo svolgimento di tale attività.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

prot: 8-108

Proposta di legge recante: "Norme regionali per la realizzazione di cimiteri per animali".

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria al fine di assicurare omogeneità di intervento nell'intero territorio regionale definisce criteri e modalità per la realizzazione dei cimiteri per animali di affezione previsti dall'articolo 16 della legge regionale 2 marzo 2000 n. 23 (tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Articolo 2 (Realizzazione di strutture cimiteriali)

1. Possono essere sepolti nei cimiteri di cui all'articolo 1 gli animali di affezione così come definiti dalla legge regionale 23/2000 a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o sottoposte all'obbligo di denuncia ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. I cimiteri per animali di affezione possono essere realizzati sia da enti pubblici sia da associazioni o privati previa autorizzazione del Comune, acquisito il parere igienico sanitario dell'ASL competente per territorio.
3. I siti cimiteriali sono localizzati in zone giudicate idonee dall'amministrazione comunale competente nell'ambito dello strumento urbanistico.
4. L'idoneità del sito è accertata previa valutazione del rischio di inquinamento delle falde freatiche e a seguito di uno studio tecnico dell'area interessata riferito alla natura fisico-chimica e morfologica del terreno.

Articolo 3 (Prescrizioni tecniche)

1. Il terreno del cimitero è dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove necessario di drenaggio, purché questo non provochi una privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da impedire la regolare mineralizzazione delle spoglie.
2. Ciascuna fossa è scavata ad una profondità di almeno 90 centimetri dopo che sia stato depositato il feretro che contiene le spoglie dell'animale.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie e devono essere larghi almeno 50 centimetri tra fossa e fossa.
4. Il terreno dell'area cimiteriale è sciolto sino alla profondità di almeno 1,50 metri o capace di essere reso tale con semplici opere di scasso e dotato di un adeguato grado di porosità per la mineralizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con riporto di terreni estranei.
5. Il cimitero deve essere isolato dai centri abitati mediante una zona di rispetto a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate in almeno 50 metri dalla recinzione esterna del cimitero stesso.

Articolo 4 (Registro delle sepolture)

1. Il gestore del cimitero è tenuto a compilare apposito registro, vidimato annualmente dalla AUSL competente in cui sono annotati il tipo di animale, le generalità del proprietario, la data di accettazione nonché il riferimento alla fossa di interro. Le certificazioni veterinarie acquisite sono allegate al registro stesso.

Articolo 5 (Interramento delle spoglie animali)

1. Nel cimitero per animali è consentito esclusivamente l'interramento delle spoglie.
2. La spoglia di ogni animale destinato all'inumazione è sigillata in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in una fossa separata dalle altre. Per l'inumazione non è consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Sull'esterno del contenitore è applicata una targhetta

contenente il nome dell'animale ed il numero corrispondente indicato nel registro delle sepolture.

3. La superficie della fossa lasciata scoperta al fine di favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno non può essere inferiore a un terzo dell'area utilizzata.
4. Le tariffe di concessione d'uso delle sepolture sono definite dal gestore del cimitero.
5. L'uso della sepoltura a tumulazione delle spoglie animali è concessa dal gestore del cimitero al proprietario dell'animale a tempo determinato per un periodo fino a dieci anni.

Articolo 6 (Esumazione)

1. L'esumazione delle spoglie è consentita solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni dall'inumazione. Le fosse liberate dalle spoglie possono essere riutilizzate per nuovi interri.
2. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali sono gestiti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione della *direttiva 91/156/CEE* sui rifiuti, della *direttiva 91/689/CEE* sui rifiuti pericolosi e della *direttiva 94/62/CE* sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).

Articolo 7 (Trasporto delle spoglie)

1. Il servizio veterinario dell'ASL autorizza il soggetto che gestisce il cimitero al trasporto delle spoglie animali e definisce le modalità per la pulizia e la disinfezione dei veicoli utilizzati.

Articolo 8 (Vigilanza sanitaria)

1. L'ASL competente per territorio svolge attività di vigilanza per quanto attiene le condizioni igienico sanitarie del cimitero.

Articolo 9
(Soppressione del cimitero)

1. La soppressione del cimitero può essere effettuata decorsi almeno 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola taglia e 10 anni dal seppellimento di animali di grossa taglia.
2. L'istanza di soppressione del cimitero è presentata al Sindaco che si esprime in merito acquisite dall'ASL competente le prescrizioni dirette a salvaguardare la salute pubblica e il territorio.